REGOLAMENTO (CEE) N. 653/71 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1971

relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya (2), prevede che, per i prodotti agricoli che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato e qualora le esportazioni di tali prodotti presentino un interesse economico per gli Stati associati, la Comunità stabilisca un regime d'importazione per i prodotti originari di tali Stati, più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi ;

considerando che il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (4), e il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70, istituiscono un regime di prelievi applicabili all'importazione nella Comunità ;

considerando che l'obbligo della Comunità nei confronti della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya può essere soddisfatto prevedendo, per le importazioni dei prodotti contemplati dai suddetti regolamenti, originari di detti Stati, una diminuzione del prelievo pari all'ammontare della protezione dell'industria comunitaria di trasformazione e, per le importazioni di radici di manioca e di prodotti con esse fabbricati, una diminuzione supplementare del prelievo ;

considerando che, con lettera della missione degli Stati dell'Africa orientale del 17 marzo 1971, gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale hanno rinunciato al diritto di essere consultati prima che questo regolamento entri in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, viene diminuito dell'elemento fisso previsto per ciascuno di tali prodotti.

2. Inoltre, l'elemento mobile del prelievo viene diminuito :

a) di 0,12 unità di conto per 100 kg per i prodotti della sottovoce 07.06 B della tariffa doganale comune ;

b) di 0,18 unità di conto per 100 kg per i prodotti della voce 11.06 della tariffa doganale comune ;

c) del 50 % per i prodotti della sottovoce 11.08 A V della tariffa doganale comune. Tale percentuale può essere riveduta ogni dodici mesi dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto stabilita all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1971.

Esso è applicabile fino al 31 gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN

(1) GU n. C 129 del 26. 10. 1970, pag. 8.
(2) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 55.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(4) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.
(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.